

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 OTTOBRE 1992

Presidenza del Presidente PELLEGRINO

INDICE

Seduta pubblica per la discussione dell'elezione contestata del senatore Claudio Percivalle
(Regione Piemonte)

PRESIDENTE	Pag. 2, 8, 9 e <i>passim</i>	LORENZI	Pag. 13
COCO (DC), relatore alla Giunta	2	MEDUGNO	8, 9, 12
PERCIVALLE (Lega Lombarda)	13	PAOLETTI	11, 12, 13

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

Verifica dei poteri

La Giunta si riunisce in seduta pubblica per la discussione della elezione contestata del senatore Claudio Percivalle (Regione Piemonte).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in seduta pubblica dell'elezione contestata del senatore Claudio Percivalle, ultimo dei candidati eletti nel gruppo 12 (Lega Lombarda) nel collegio di Casale Monferrato-Chivasso (regione Piemonte). L'elezione è stata contestata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nella seduta del 30 settembre 1992, a seguito del reclamo elettorale proposto dal candidato Luciano Lorenzi.

Ricordo che, in base all'articolo 16 del Regolamento per la verifica dei poteri, la discussione pubblica si aprirà con una esposizione del relatore, senatore Coco; dopo di lui interverranno i rappresentanti delle parti, quindi consentirò una breve replica. Le parti potranno prendere la parola personalmente prima della chiusura della discussione; prenderà per ultimo la parola il senatore Percivalle.

Informo che il professor Luciano Lorenzi e il senatore Claudio Percivalle, presenti di persona, hanno nominato propri difensori, rispettivamente, l'avvocato Luigi Medugno e l'avvocato Marco Paoletti. Le parti non hanno presentato memorie o documenti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Dò la parola al relatore, senatore Coco, per l'illustrazione dei fatti.

COCO, *relatore*. Signor Presidente, con l'ausilio dei nostri uffici, che ringrazio per la puntualità e la precisione dei dati forniti, ho predisposto la seguente relazione riassuntiva degli accertamenti che hanno preceduto la contestazione dell'elezione del senatore Percivalle.

A seguito delle elezioni per il Senato svoltesi il 5 e 6 aprile 1992 nella regione Piemonte, per il gruppo 12 (Lega Lombarda) furono proclamati eletti senatori i candidati Giuseppe (Gipo) Farassino, Giuseppe Bodo, Marco Preioni e Massimo Scaglione. L'Ufficio elettorale regionale del Piemonte ha stabilito altresì la graduatoria dei candidati non eletti, che sono risultati, nell'ordine: Claudio Percivalle, Luciano Lorenzi, Andrea Fogliato, Alberto Guglielmini, Luigi Ferrario, Francesca Calvo, Bruno Valente, Furio Gubetti e Pietro Molino.

In base ai dati di proclamazione primo dei candidati non eletti è pertanto risultato il candidato Claudio Percivalle, che aveva conseguito

19.816 voti validi nel collegio di Casale Monferrato-Chivasso (116.739 voti validi complessivi) e la cifra individuale di 16,97461.

Sempre in base ai dati di proclamazione secondo dei non eletti è risultato il candidato Luciano Lorenzi, che ha conseguito 15.904 voti validi nel collegio di Mondovì (93.762 voti validi complessivi) e la cifra individuale di 16,96209.

A seguito dell'opzione per la Camera dei deputati del candidato Giuseppe Farassino, eletto anche in tale ramo del Parlamento, in sua sostituzione, nella seduta del Senato del 23 aprile 1992, è stato proclamato senatore Claudio Percivalle.

Avverso l'elezione del senatore Percivalle ha proposto reclamo il candidato Luciano Lorenzi.

Il ricorrente segnala i seguenti errori, risultanti in base ai dati depositati presso la Prefettura di Cuneo:

1) sostituzione nei conteggi dei risultati del comune di Bonvicino con i risultati del comune di Battifollo;

2) inversione tra le varie liste dei risultati relativi al comune di Priola da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Dalle correzioni dei suillustrati errori risulterebbe la rettifica della cifra individuale del ricorrente in 16,998820, che lo fa risalire alla posizione di ultimo degli eletti (allega numerosi documenti attestanti le circostanze denunciate). Chiede la revisione dei risultati elettorali per la Lega Lombarda relativi al Collegio di Mondovì.

Successivamente, il ricorrente ha inviato una memoria integrativa nella quale insiste sulle denunce già presentate. In particolare, sottolinea che nella sezione n. 2 di Priola, a seguito degli errori di trascrizione già segnalati, gli sono stati attribuiti 7 voti, anzichè i 33 voti effettivamente spettantigli.

Il ricorrente ha chiesto la formale contestazione della elezione del senatore Claudio Percivalle e la sua proclamazione a senatore in luogo di quest'ultimo.

Il senatore Claudio Percivalle, a seguito della comunicazione ricevuta a norma dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, ha chiesto in via cautelativa la revisione delle schede elettorali dei collegi di Mondovì e di Casale Monferrato-Chivasso.

A seguito degli accertamenti svolti dalla Giunta in sede di controllo generale preliminare i candidati Percivalle e Lorenzi invertono la loro posizione in graduatoria. L'inversione è giustificata sulla base delle rettifiche, di seguito indicate, apportate ai dati riportati dagli Uffici elettorali circoscrizionali dei collegi dei due candidati.

Nel Collegio di Casale Monferrato-Chivasso (Percivalle), il dato relativo al totale dei voti validi espressi nel collegio è stato rettificato da 116.739 a 116.770 (+31) in quanto:

a) nella sezione 6 del Comune di S. Salvatore Monferrato i voti validi del candidato Libertini (Rifondazione Comunista) risultano essere 39 (sulla base della tabella di scrutinio) anzichè 9, come erroneamente trascritto nel verbale della sezione e in quello dell'Ufficio elettorale circoscrizionale;

b) nella sezione 1 del Comune di Valenza i voti validi del candidato Triglia (DC) risultano essere 61 (sulla base della tabella di scrutinio) anzichè 60, come invece erroneamente trascritto nel verbale della sezione e in quello dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

I voti validi del candidato Percivalle (19.816) sono rimasti invariati, pertanto la sua cifra individuale scende da 16,97461 a 16,97011.

Nel Collegio di Mondovì (Lorenzi), il dato relativo al totale dei voti validi espressi nel collegio è stato rettificato da 93.762 a 93.657 (-105) in quanto:

l'Ufficio elettorale circoscrizionale, dopo aver trascritto i dati relativi alla sezione n. 1 del comune di Battifollo, dovendo successivamente riportare i dati della sezione n. 1 del comune di Bonvicino ha inspiegabilmente nuovamente trascritto i dati del comune di Battifollo (nel quale si riscontra un maggior numero di votanti del comune di Bonvicino; Battifollo ha infatti 199 votanti e Bonvicino 93 votanti).

I voti validi del candidato Lorenzi sono stati rettificati da 15.904 a 15.920 (+ 16) in quanto:

a) nella sezione 1 del comune di Bonvicino i voti riportati dal candidato Lorenzi sono 15 anzichè 25 (- 10), come erroneamente trascritto dall'Ufficio elettorale circoscrizionale;

b) nella sezione 2 del comune di Priola, a causa di un errore di trascrizione nel verbale dell'ordine dei candidati, l'Ufficio elettorale circoscrizionale gli ha attribuito 7 voti anzichè 33 (+ 26).

Date le suddette rettifiche nel dato dei voti validi del collegio e in quello dei voti validi del candidato Lorenzi la cifra individuale di quest'ultimo sale da 16,96209 a 16,99820.

A seguito delle rettifiche apportate, la posizione in graduatoria dei candidati Percivalle e Lorenzi risulta la seguente: secondo i dati di proclamazione, il candidato Percivalle, con la cifra individuale 16,97461, risulta precedere il candidato Lorenzi, con la cifra individuale 16,96209. Secondo i dati rettificati, l'ordine di graduatoria risulta invertito e il candidato Lorenzi, con la cifra individuale 16,99820, precede il candidato Percivalle, con la cifra individuale 16,97011.

Le segnalazioni del ricorrente hanno pertanto trovato puntuale conferma in sede di controllo generale preliminare dei risultati elettorali.

Nella seduta del 24 giugno 1992, la Giunta ha deliberato - in conformità alle proposte del relatore - di procedere alla revisione delle schede nulle, dei voti nulli e dei voti contestati, assegnati e non assegnati, nei collegi di Casale Monferrato-Chivasso e di Mondovì, per stabilire la definitiva posizione in graduatoria dei candidati Percivalle e Lorenzi.

Il Comitato per la revisione delle schede, composto dai senatori Coco - relatore per la regione Piemonte - Bodo, Covi, Pedrazzi Cipolla e Sellitti, si è riunito nei giorni 21, 22 e 23 luglio, 22, 23 e 24 settembre.

La revisione ha consentito di attribuire, in quanto risultati validi, i seguenti voti nel collegio di Mondovì (candidato Lorenzi):

n. 32 voti per il candidato Lorenzi (gruppo 12 - Lega Lombarda);

- n. 10 voti per il candidato Pasetto (gruppo 1 - Lega Alpina Piemonte);
- n. 2 voti per il candidato Ripa (gruppo 2 - Federalismo Pensionati UV);
- n. 5 voti per il candidato Giugia (gruppo 3 - Rifondazione Comunista);
- n. 122 voti per il candidato Carlotto (gruppo 4 - DC);
- n. 5 voti per il candidato Golinelli (gruppo 5 - Partito Pensionati);
- n. 35 voti per il candidato Costa (gruppo 6 - PLI);
- n. 1 voto per il candidato Salvetti (gruppo 7 - Verdi-Verdi);
- n. 6 voti per il candidato Civardi (gruppo 8 - MSI-DN);
- n. 4 voti per il candidato Abrate (gruppo 9 - Federazione dei Verdi);
- n. 11 voti per il candidato Rizzo (gruppo 10 - PRI);
- n. 1 voto per il candidato Zeri (gruppo 11 - Lista Referendum);
- n. 7 voti per il candidato Turco (gruppo 13 - PDS);
- n. 10 voti per il candidato De Jorio (gruppo 14 - Lega Casalinghe-Pensionati);
- n. 5 voti per il candidato Rabellino (gruppo 15 - PSDI-Lega Nuova);
- n. 21 voti per il candidato Franco (gruppo 16 - PSI).

Pertanto, il candidato Lorenzi ha recuperato 32 voti, mentre il totale dei voti validi del collegio è aumentato di 277 unità.

Nel Collegio di Casale Monferrato Chivasso (candidato Percivalle) sono stati riattribuiti i seguenti voti:

- n. 23 voti per il candidato Percivalle (gruppo 12, - Lega Lombarda);
- n. 6 voti per il candidato Seri (gruppo 1 - Lega Alpina Piemonte);
- n. 17 voti per il candidato Libertini (gruppo 3 - Rifondazione comunista);
- n. 74 voti per il candidato Triglia (gruppo 4 - DC);
- n. 3 voti per il candidato Petrovichillo (gruppo 5 - Partito Pensionati);
- n. 11 voti per il candidato Tosi (gruppo 6 - PLI);
- n. 2 voti per il candidato Rosanova (gruppo 7 - Verdi-Verdi);
- n. 2 voti per il candidato D'Ambrosio (gruppo 8 - MSI-DN);
- n. 2 voti per il candidato Castellazzi (gruppo 9 - Federazione dei Verdi);
- n. 6 voti per il candidato Saba (gruppo 10 - PRI);
- n. 1 voto per il candidato Prevete (gruppo 11 - Lista Referendum);
- 21 voti per il candidato Calvi (gruppo 13 - PDS);
- n. 4 voti per il candidato Colosimo (gruppo 14 - Lega Casalinghe-Pensionati);

n. 4 voti per il candidato Revello (gruppo 15 - PSDI-Lega Nuova);

n. 33 voti per il candidato Ferrero (gruppo 16 - PSI).

Pertanto, i voti validi del candidato Percivalle sono aumentati di 23 unità e il totale dei voti validi del collegio è aumentato di 209 unità.

Non si è proceduto alla revisione dei voti contestati, perché ininfluente ai fini della graduatoria (il candidato Lorenzi ha 9 voti contestati assegnati e nessun voto non assegnato, mentre il candidato Percivalle ha 2 voti contestati assegnati e nessun voto non assegnato).

Sulla base di quanto finora considerato - esperiti i controlli necessari per l'accertamento della posizione definitiva dei candidati Lorenzi e Percivalle nella graduatoria del Gruppo 12 - Lega Lombarda - il relatore ha proposto alla Giunta, nella seduta del 30 settembre 1992, di accogliere il ricorso presentato dal candidato Lorenzi e - sulla base della graduatoria accertata in via definitiva dal Comitato - dichiarare contestata l'elezione del senatore Percivalle nel collegio di Casale Monferrato-Chivasso, con le conseguenze previste dal Regolamento per la verifica dei poteri.

La Giunta, preso atto dell'inversione in graduatoria, ha deliberato all'unanimità di contestare l'elezione del senatore Percivalle.

Successivamente, il Presidente della Giunta ha stabilito, a norma dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri, che l'udienza pubblica avesse luogo oggi 13 ottobre 1992.

Tale decisione del Presidente è stata immediatamente comunicata al senatore Percivalle e al ricorrente candidato Lorenzi. L'avviso di contestazione è stato tempestivamente affisso, a norma del Regolamento per la verifica dei poteri, nell'atrio dei Palazzi del Senato.

Nessuna memoria delle parti è pervenuta alla Giunta.

Questi i fatti e le questioni sui quali la Giunta è chiamata a pronunciarsi.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Coco per la sua relazione e dò la parola all'avvocato Medugno in rappresentanza del professor Lorenzi.

MEDUGNO. Considerata la completezza delle verifiche istruttorie che hanno preceduto il provvedimento di contestazione dell'elezione, ritengo che in questa sede si possa accantonare la questione di merito ed affrontare, a futura memoria - prima ancora, quindi, che da parte avversaria vengano formulate le richieste su questo punto - il problema se già in questa sede possa pervenirsi ad una decisione conclusiva del procedimento.

In particolare, è da verificare se, nella specie, possano trovare applicazione quelle norme che consentirebbero un supplemento di istruttoria prima di giungere ad un giudizio definitivo sull'effettiva consistenza del risultato elettorale.

Dall'esposizione che è stata fatta dal relatore emerge molto chiaramente che la Giunta, nella fase antecedente alla contestazione, ha verificato tutto lo spettro delle ipotesi prese in considerazione dal secondo comma dell'articolo 12 del Regolamento per la verifica dei

poteri, che recita testualmente: «La Giunta può sempre disporre la revisione, parziale o totale, delle schede nulle, bianche o contenenti voti nulli o contestati, allegate ai verbali dei singoli uffici elettorali sezionali».

Dalla documentazione fornita risulta che è stata compiuta un'attenta verifica relativamente alle schede nulle e bianche. Per quanto riguarda, invece, i voti contestati e non attribuiti è stata addirittura compiuta una verifica incidentale dell'eventuale superamento della «prova di resistenza» tant'è che il quadro riassuntivo, che è stato predisposto dalla Giunta reca in calce, sotto la lettera c), una precisazione per escludere la rilevanza di questo accertamento ulteriore: «Non è il caso di procedere a questa verifica in quanto, se ai voti validi del collegio del candidato Percivalle venissero sottratti tutti i voti contestati, ed assegnati (19), ad eccezione di quelli assegnati al candidato stesso (2), la cifra individuale del candidato ascenderebbe a 16,9622», una percentuale comunque inferiore a quella del ricorrente Lorenzi. Resta, quindi, da verificare se nella fattispecie possa trovare applicazione il terzo comma dell'articolo 12 del Regolamento per la verifica dei poteri.

A me pare molto importante sottolineare che le due ipotesi contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 12 sono profondamente distinte. In entrambi i casi il potere è completamente discrezionale e ufficioso; ma sono diversi i presupposti delle due ipotesi. Il presupposto dell'applicazione del comma 3 è dato proprio dalla proposizione normativa iniziale: «Ove ritenuto essenziale». Si può passare a questa seconda verifica - che costituisce in sostanza una sorta di scrutinio di secondo grado - soltanto in presenza del *fumus* di una qualche irregolarità.

Il punto essenziale è il seguente: il resistente ha avanzato, al riguardo, una prima richiesta istruttoria estremamente generica, con il primo atto che possiamo definire di controdeduzioni, a seguito della notifica del gravame, secondo il disposto dell'articolo 8. Questa richiesta è concepita testualmente come segue: «Con riferimento alla raccomandata del 22 maggio 1992, fin da ora in via del tutto cautelativa chiedo la revisione di tutte le schede elettorali del collegio, riservandomi di presentare eventuali osservazioni dopo l'esame della documentazione prodotta». Questa richiesta è stata ribadita in data antecedente alla vostra riunione del 30 settembre; quindi ho motivo di credere, nell'esercizio della distinta facoltà disciplinata dall'articolo 13 (laddove si prevede la costituzione di comitati inquirenti), in virtù del quale la parte è legittimata a presentare la richiesta di determinati atti istruttori.

Anche in questa sede è stata nuovamente proposta una richiesta estremamente generica di verifica delle schede valide: richiesta che, ovviamente, non può trovare ingresso in quanto in questo caso può soccorrere...

PRESIDENTE. La richiesta era indirizzata alla Giunta, non al Comitato.

MEDUGNO. Su questo punto vorrei chiedere un chiarimento a Lei o all'onorevole relatore. Il Comitato che è stato investito di questa

verifica, che segue quella disposta in prima battuta dagli uffici, agisce in base all'articolo 13 oppure no? Dagli atti a nostra disposizione questo punto non è chiaro.

PRESIDENTE. Penso sia possibile un'interpretazione integrata delle due norme: l'articolo 12 e l'articolo 13. Comunque questo Comitato particolare è previsto specificamente dal comma quarto dell'articolo 12.

MEDUGNO. Non cambia la sostanza del discorso. Intanto possono ricorrere i presupposti di applicazione del terzo comma dell'articolo 12, in quanto (da parte del resistente nel nostro caso) siano forniti elementi indiziari dai quali si possa in qualche modo presumere l'esistenza di irregolarità e illegittimità delle operazioni di verifica del responso elettorale o anche della sua incidenza.

Soccorre a questo proposito tutta la giurisprudenza amministrativa, in cui viene ribadito un principio che credo debba trovare accoglimento anche in questa sede. Non si può, con una deduzione meramente generica, sollecitare una serie di accertamenti, che nella sostanza si traducono in una sorta di scrutinio di secondo grado. In particolare, la formulazione di una richiesta istruttoria deve essere teleologicamente connessa ad una pronuncia di illegittimità: in questo caso, non soltanto non abbiamo illegittimità o irregolarità, ma la richiesta istruttoria è formulata in termini assolutamente generici.

Non possono assolutamente trovare ingresso in questa sede ulteriori approfondimenti delle verifiche istruttorie estese al controllo dei voti validi.

Vorrei citare a questo proposito un precedente che, dopo una ricerca condotta - speriamo - nel modo più completo possibile, a nostro avviso meglio si attaglia al caso esaminato: la contestazione della elezione dell'onorevole Franchi, caso deciso in data 12 dicembre 1963.

Dice la Giunta: «La richiesta del candidato resistente, il proclamato eletto Franco Franchi, che si debba soprassedere alla rettifica della graduatoria nonostante l'evidenza dei risultati del riscontro e che la Giunta debba nel frattempo inoltrarsi nella verifica di tutte le schede valide, non può essere accolta, perchè la Giunta ha il dovere, appena accertata l'erroneità della collocazione in graduatoria, di trarre la conseguenza derivante dalla collocazione giusta e di proporre pertanto la proclamazione del ricorrente Giovanni Fante, passato al primo posto con voti 6.180 invece di voti 6.143, collocando il resistente Franco Franchi - erroneamente proclamato eletto quale primo in graduatoria - al secondo posto con voti 6.141 invece di voti 6.146.

Nel caso in cui il candidato Franco Franchi, così restituito al secondo posto, o altri candidati o altri elettori intendano contestare la proclamazione del primo eletto effettivo Giovanni Fante, denunciando con regolare ricorso irregolarità nuove, tali da meritare il controllo delle schede valide, la Giunta delle elezioni avrà modo - a suo tempo - di esaminare detti ricorsi prendendo i provvedimenti che riterrà di giustizia. Allo stato attuale delle cose non si può consentire che debbano protrarsi gli effetti di una proclamazione risultata invalida per errato

conteggio attribuito al Franchi il primo anzichè il secondo posto». Il che è proprio quello che si è verificato nel caso di specie.

Perchè se si dovesse dare ingresso ad una fase istruttoria nel senso da noi rammentato si protrarrebbe ulteriormente la situazione di illegittimità che voi avete acclarato.

Sia pure con riferimento a fattispecie leggermente diverse e con riferimento a profili non del tutto corrispondenti a quelli in esame, richieste analoghe sono state respinte anche in altra sede sotto un diverso profilo. Si è detto, cioè, che con il provvedimento conclusivo della fase istruttoria, avente il suo atto terminale nella contestazione, sono state implicitamente respinte tutte le richieste istruttorie formulate fino a quel momento e che, di conseguenza, in mancanza di elementi sopravvenuti che possano portare ad un diverso convincimento in ordine alla decisione assunta in sede di contestazione, eventuali richieste che collidessero con la pronuncia adottata all'atto della contestazione sarebbero precluse.

Nella specie, si è verificato questo ulteriore elemento che a me pare importante: questa richiesta avanzata con il primo atto difensivo e ribadita con il secondo atto presentato alla vigilia della riunione del 30 settembre, non è stata neppure ribadita per iscritto con la memoria che si sarebbe potuta presentare nei termini previsti in vista dell'udienza oggi fissata. E, quindi, deve ritenersi definitivamente decaduta la possibilità di introdurre tale richiesta istruttoria da parte del resistente.

Visto che Ella, Presidente, accennava alla possibilità di proseguire in sede di replica, per il momento mi fermerei qui perchè vorrei conoscere le articolazioni istruttorie eventualmente dedotte dalla parte resistente.

PRESIDENTE. La parola al difensore del senatore Percivalle.

PAOLETTI. Signor Presidente, mi limiterò semplicemente a fare alcune osservazioni di replica a ciò che il collega ha appena osservato, perchè la discussione mi sembra ...

PRESIDENTE. Il tema della discussione, se mi consente, potrebbe essere anche più ampio, poichè può coprire l'intero ambito della contestazione.

PAOLETTI. Sì, comunque mi sembra che i dati numerici non abbiamo modo di confutarli. Noi, invece, intendiamo insistere sulla richiesta istruttoria, di verifica di tutte le schede. Questa richiesta è giustificata da un elemento oggettivo. Cioè quegli elementi indiziari che il mio esimio collega riteneva mancare sono emersi proprio dall'istruttoria compiuta dal Comitato e cioè dalla verifica delle schede nulle che ha portato all'accertamento di un gran numero di schede erroneamente ritenute tali dal seggio. Tale verifica ha portato ad accertare che in sede di valutazione delle schede sono stati commessi numerosi errori. Ora, non mi sembra che il procedimento di fronte a questa Giunta abbia delle preclusioni di forma tali da impedire alla stessa di ammettere lo svolgimento di attività istruttoria, in sede di discussione pubblica, a

seguito dell'istruttoria compiuta d'ufficio. Perché teniamo presente anche che il ricorso del candidato Lorenzi non si basava su presunte erroneità nella valutazione della nullità delle schede, ma queste differenze di valutazioni sono emerse a seguito dell'istruttoria compiuta. Quindi, direi che l'istruttoria e l'esame di queste schede ha preso un andamento del tutto peculiare e non previsto dallo stesso ricorrente e che è opportuno un riesame globale di tutte le schede viste le differenze minime di numero delle schede ai fini delle percentuali di voti di ciascun candidato e visto l'interesse che questa Giunta deve perseguire - che è quello generale, alla corretta valutazione delle votazioni per l'attribuzione delle percentuali ai singoli candidati - e vista l'alta percentuale di schede erroneamente valutate. Anche se ciò allungherà i tempi, si renderà un servizio all'accertamento nell'interesse generale.

PRESIDENTE. Quindi, avvocato Paoletti, la sua richiesta è nel senso che la revisione delle schede valide dovrebbe riguardare i due collegi.

PAOLETTI. Sì.

PRESIDENTE. E su quale indizio o presupposto, ritiene che tale verifica potrebbe portare ad un risultato diverso? Portare, ad una non omogenea diminuzione dei voti in un collegio e nell'altro?

PAOLETTI. Non possiamo presupporre che ci siano dei calcoli percentuali, abbiamo visto che nel collegio di Casale Monferrato sono state trovate 207 schede valide e nell'altro 277 schede valide; vi è stata una variazione di oltre 200 schede in più erroneamente valutate in sede di scrutinio. Questa variazione deve portare a concludere che in sede di scrutinio in entrambi i collegi sono stati compiuti gravi errori sia nel senso di ritenere nulle schede valide, che valide schede nulle. Poiché tutto questo porterebbe a un cambiamento delle percentuali dei voti validi non possiamo che ritenere che queste variazioni, seppur minime, potrebbero portare ad una variazione nell'ordine del primo dei non eletti e dell'ultimo degli eletti.

PRESIDENTE. Per vostra informazione, una tipologia molto ricorrente di voti dichiarati nulli e poi da noi recuperati deriva dalla correlazione con il nuovo criterio di indicazione della preferenza valida per l'elezione della Camera dei deputati. Molti elettori hanno finito per riscrivere sulla scheda il nome del candidato al Senato e secondo i criteri diffusi dal Ministero dell'Interno questi voti abbiamo recuperati non ritenendoli nulli. Buona parte dei recuperi attengono a questa tipologia di voti erroneamente ritenuti nulli.

Avvocato Medugno, ha altro da aggiungere?

MEDUGNO. Ribadisco: l'istruttoria che è stata svolta dal Comitato è stata estremamente completa, perché è stata esaminata tutta la tipologia di schede contemplate dal comma 2 dell'articolo 12 del Regolamento per la verifica dei poteri e si è espressamente stabilito che con riferimento ai voti contestati e non attribuiti non si è proceduto oltre addirittura attraverso la dimostrazione del mancato superamento della

prova di resistenza. Non è affatto vero, dunque, che l'istruttoria non sia stata esaustiva. Quanto all'indicazione degli elementi indiziari che dovrebbero costituire il presupposto dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 12, mi sembra che l'indicazione di una differenza minima nello scarto tra i due contendenti non sia certamente un elemento indiziario; è semplicemente una constatazione descrittiva, che non prova assolutamente nulla.

Altro elemento da tener presente è che quei recuperi effettuati a seguito della verifica delle schede nulle e bianche hanno semmai accresciuto il divario in favore del ricorrente.

Dall'esito dell'istruttoria emerge un *trend* che penalizza il resistente a vantaggio del ricorrente. Quindi, anche sotto questo profilo non mi pare siano emersi elementi tali da giustificare questo tipo di richiesta.

Un'ultima annotazione, Presidente - ma mi pare veramente il punto centrale, sia sotto il profilo della giustizia sostanziale, della valutazione giuridica della vicenda, sia sotto il profilo dell'economia processuale -. Ammesso e non concesso che si siano verificati degli errori, delle irregolarità, quel che si voglia, nulla impedisce che, seguendo appunto la linea citata a proposito della contestazione dell'elezione dell'onorevole Franchi, una volta sancito l'esito del procedimento nel senso da noi indicato, cioè della presa d'atto dell'istruttoria da voi giustamente e correttamente compiuta, sia avanzato ricorso, allorchè verificandosi l'inversione, sarà l'odierno resistente ad agire come ricorrente. Non vedo però perchè si debba permanere in questa situazione di illegittimità patente che è stata determinata da un errore materiale, come avete agevolmente potuto verificare. Ed è significativo notare che l'istruttoria che avete compiuto è andata oltre il tema del contendere, come è stato osservato anche dalla parte resistente. Addirittura pretendere che ci si debba arrestare per estendere la verifica non si sa bene a che cosa, questo no.

Vorrei ancora richiamare la giurisprudenza che si è formata in materia di elezioni amministrative - giurisprudenza a Lei familiare, signor Presidente - perchè è utile, se non altro come riferimento.

PRESIDENTE. Noi ci sentiamo meno vincolati dalle argomentazioni delle parti. Siamo una giurisdizione di tipo oggettivo.

MEDUGNO. Però è fondamentale, per la soluzione del problema giuridico, osservare che la dizione del secondo comma è diversa da quella del terzo comma. I presupposti per l'utilizzazione del secondo comma sono diversi da quelli previsti dal terzo comma e quindi non ci si può nascondere dietro l'usbergo del terzo comma per rimandare alle calende greche: il giochetto sarebbe troppo facile.

PAOLETTI. Mi sembra che l'economia del processo, a cui si riferisce il collega, dovrebbe indurre a compiere in questa sede il riesame delle schede, anzichè rinviarlo ad un momento successivo (è certo che sarebbe richiesto).

Insisto sul fatto che l'esame delle schede è giustificato, a nostro avviso, dalle differenze riscontrate, indipendentemente dalle cause di tali differenze: è certo che potrebbero esservi analoghi errori non

rilevati in sede di scrutinio, i quali potrebbero determinare altre percentuali.

PRESIDENTE. Se il dottor Lorenzi lo ritiene, può aggiungere considerazioni personali.

LORENZI. Onorevoli membri della Giunta, ringrazio per il lavoro che avete svolto in questi sei mesi, sei mesi che per me chiaramente sono stati di attesa, insieme a tutto il collegio di Mondovì che ha seguito questa vicenda con palpitazione.

A Mondovì ci siamo trovati in un momento molto critico, perchè i dati ufficiosi avevano dato per scontata l'elezione del parlamentare Monregalese; vi era stata la proclamazione di Gipo Farassino, il quale successivamente avrebbe optato per la Camera. In mancanza dei dati di proclamazione del subentrante e sull'onda di un certo successo, non siamo andati a controllare i numeri in quei giorni che, in definitiva, sono stati di festa. Siamo così arrivati a ridosso della scadenza del 23 aprile, senza accorgerci degli errori manuali compiuti dal Tribunale di Mondovì, errori di trascrizione, di duplicazione per un comune addirittura. Errori che siamo riusciti a rintracciare in un giorno, un solo giorno, appena abbiamo avuto la possibilità di visualizzare i tabulati... il che non è stato facile.

E il giorno successivo siamo venuti a Roma con il ricorso, che indicava quale cifra relativa al collegio di Mondovì 16,99820, un dato puntualmente riconosciuto da questa onorevole Giunta in seconda battuta, cioè in sede di rettifica della cifra individuale. Il ricorso dunque non era rivolto contro il senatore Percivalle, esso era stato proposto per evidenziare degli errori materiali (di trascrizione e no), riconosciuti purtroppo in un momento tardivo. Ciò ha impedito che la vicenda si svolgesse in altri termini. Intendo dire che sarebbe stato sufficiente che ci rendessimo conto di questi errori pochi giorni prima per intervenire prima della proclamazione. Il mancato intervento ha portato evidentemente alla proclamazione del subentrante, senatore Percivalle, al posto di Gipo Farassino, il 23 aprile. Peraltro quel giorno ero presente in Senato, così come lo ero stato la settimana precedente, quando fui convocato, in virtù non so di quali numeri e di quali leggi, per accedere a tutta quella trafila di preliminari, come le fotografie e cose del genere.

Sono tuttavia aspetti piuttosto marginali, questi. Volevo replicare all'avvocato del senatore Percivalle - lo ribadisco - che il ricorso non perseguiva un recupero di voti per superare un altro candidato, era piuttosto finalizzato all'evidenziazione di errori che indubbiamente la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato sarebbe stata in grado di evidenziare in fase di controllo anche senza ricorso.

L'andamento che ha preso la vicenda a seguito della decisione del controllo delle schede nulle non è stato assolutamente, a mio modesto giudizio, favorevole al collegio di Casale. Per quanto mi risulta dai tabulati, infatti, al candidato del collegio di Mondovì in fase di recupero sono stati attribuiti 32 voti su 90.000, mentre al candidato di Casale sono stati attribuiti 23 voti su 120.000. Quindi, in percentuale, la fase di recupero sembra esser favorevole a Mondovì.

Per ultimo vorrei far presente a questa onorevole Giunta che il collegio di Mondovì è stato fortemente penalizzato, moralmente, economicamente e politicamente, da questi sei mesi: sei mesi non solo di attesa, sei mesi che hanno visto molti di noi impegnati su una linea che ci sembrava quasi arrogante, di «caccia alla poltrona». Ma noi non siamo per la caccia alla poltrona, abbiamo il dovere di rappresentare e difendere gli elettori che ci hanno votato. È per questo che, insieme ai colleghi, ho deciso di presentare quel ricorso: ma solo nel momento in cui abbiamo davvero trovato gli errori, altrimenti il ricorso non ci sarebbe stato.

PRESIDENTE. Anche il senatore Percivalle, se lo crede, può esporre le sue considerazioni.

PERCIVALLE. Io mi associo a quello che ha detto l'avvocato che mi rappresenta. Sono stato eletto e proclamato senatore. Sono venuto qui, ho lasciato la mia attività e molte cose che stavo facendo, a casa, anche con un certo danno economico.

Desidero dichiarare che sento l'esigenza di avere la certezza dei dati, finalmente, una volta per tutte. E secondo me questi dati certi potremo averli solamente a seguito della verifica delle schede, considerato peraltro che lo scarto è minimo.

PRESIDENTE. Ringrazio gli avvocati Paoletti e Medugno, il professor Lorenzi e il senatore Percivalle per i loro interventi.

Dichiaro chiusa la discussione.

La seduta pubblica è sospesa; la Giunta proseguirà i propri lavori in Camera di consiglio.

I lavori, sospesi alle ore 17,50, vengono ripresi alle ore 18,20.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in seguito alla contestazione dell'elezione del senatore Claudio Percivalle (regione Piemonte), decisa dalla stessa Giunta nella seduta del 30 settembre 1992, ascoltati i difensori e le parti, letti gli articoli: 66 della Costituzione; 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64; 81 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1992, n. 33; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 14 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri;

delibera di proporre al Senato, disattesa ogni diversa istanza, l'annullamento dell'elezione del senatore Claudio Percivalle.

I lavori terminano alle ore 18,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA

